

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 165 Fornaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	53
Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica. C. 2011 Bruzzone (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 18.45.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

C. 165 Fornaro.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che sono state presentate 45 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Comunica che sono stati ritirati l'emendamento 2.7 della Relatrice e gli articoli aggiuntivi Schullian 10.01, 10.03 e 10.04.

Invita quindi la Relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cerreto 1.1 e Gadda 1.2 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Sasso 1.3.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice.

Marco CERRETO (FDI) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.1.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cerreto

1.1. e Gadda 1.2, come riformulati (*vedi allegato 2*), e l'emendamento Sasso 1.3

Mirco CARLONI, *presidente*, invita la Relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 2.10. Formula un invito al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, sull'emendamento Cerreto 2.2, sugli identici Cerreto 2.1 e Gadda 2.8, sugli identici emendamenti Gadda 2.9 e Nevi 2.4, sull'emendamento Nevi 2.6 e sugli identici emendamenti Cerreto 2.3 e Nevi 2.5.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice.

Stefano VACCARI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Davide Bergamini 2.10, sottolinea come dall'approvazione di quest'ultimo possa derivare il completo stravolgimento della *ratio* originaria della proposta di legge presentata.

In particolare, evidenzia come, modificando alcune definizioni, si realizzi una sorta di « torsione » verso un inquadramento dell'agricoltura contadina nel quadro giuridico delle già definite imprese agricole, mentre l'impostazione originaria della proposta di legge era volta a valorizzare quella che si definisce come l'agricoltura « invisibile », praticata spesso in aree dismesse.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo sull'emendamento Davide Bergamini 2.10, esprime perplessità, in particolare, sul disposto della lettera *e*) dalla cui approvazione, deriverebbe, a suo avviso, una sorta di « obbligo » in capo alle imprese agricole contadine di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti agricoli senza che vi sia possibilità di scelta in tal senso.

Marco CERRETO (FDI), intervenendo sull'emendamento Davide Bergamini 2.10, pur sottolineando come, a suo avviso, tale proposta emendativa non stravolga completamente la finalità della legge, suggerisce, comunque, di accantonare la votazione dell'emendamento Davide Bergamini 2.10 per arrivare ad una formulazione che possa essere maggiormente condivisa.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, condivide la proposta del deputato Cerreto di accantonare l'emendamento Davide Bergamini 2.10 per un'ulteriore riflessione in ordine ai suoi contenuti.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO condivide la richiesta di accantonamento dell'emendamento Davide Bergamini 2.10.

Mirco CARLONI, *presidente*, dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Davide Bergamini 2.10 e di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, onde permettere una valutazione complessiva della questione.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) ritira, comunque, gli emendamenti 2.8 e 2.9 a sua firma.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita, quindi, la Relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schullian 3.1, Nevi 3.2 e Gadda 3.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Schullian 3.01 e 3.02.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Schullian 3.1, Nevi 3.2 e Gadda 3.3, volti a

sopprimere l'articolo 3, rileva che anche in tal caso l'approvazione di tali emendamenti stravolgerebbe l'impianto iniziale della proposta di legge a propria firma. Chiede, pertanto, di rivalutare il parere espresso in modo da mantenere la previsione di un registro dell'agricoltura contadina.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, al fine di poter valutare eventuali ulteriori modifiche per meglio precisare l'intervento normativo, propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Mirco CARLONI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica.
C. 2011 Bruzzone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna.

Essa si compone di un solo articolo, costituito da 7 commi.

Come affermato nella Relazione illustrativa della proposta di legge in esame, ricorda che l'iniziativa nasce dalla esigenza di garantire che la gestione della fauna possa essere oggetto di interventi efficaci rispetto alle risorse faunistiche autoctone e alloctone del territorio nazionale. Occorre, infatti, si legge nella relazione, avere una conoscenza approfondita della consistenza e della struttura delle popolazioni di animali e del territorio in cui queste vivono e questo richiede l'apporto degli agricoltori e di una struttura che faccia riferimento al

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Venendo nel dettaglio al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, primo comma, dispone l'istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna (IGF), posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso vengono attribuite competenze in materia di fauna selvatica autoctona e alloctona nell'intero territorio nazionale, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali, da svolgersi anche attraverso l'istituzione di unità operative decentrate.

All'IGF sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, le competenze, le funzioni e le attività in materia di fauna selvatica attribuite dalle vigenti disposizioni all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che, ricorda, ha accorpato in un unico ente le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Sono, altresì trasferite all'IGF le competenze in ordine all'espressione dei pareri tecnico-scientifici in materia di fauna richiesti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dai parchi e dalle aree protette ai sensi della legislazione nazionale o sovranazionale nonché da regolamenti regionali o provinciali (articolo 1, secondo comma).

Ricorda che la proposta di legge in esame rinvia poi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, l'individuazione, in riferimento all'istituendo Istituto per la gestione della fauna, degli organi di amministrazione e di controllo e delle loro modalità di costituzione e di funzionamento, della sede, dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché del trasferimento delle risorse umane stru-

mentali e finanziarie in materia di fauna selvatica, attualmente a disposizione dell'ISPRA. Il decreto dovrà tener conto degli obiettivi di razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e del minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (articolo 1, terzo comma).

Dalla data di entrata in vigore del decreto la denominazione di « Istituto per la gestione della fauna (IGF) » sostituirà quella di Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione alle competenze in materia di fauna selvatica (articolo 1, quarto comma).

Si prevede, inoltre, la nomina, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un commissario, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del normale funzionamento dell'IGF (articolo 1, quinto comma).

Ai commi 6 e 7, si stabilisce, rispettivamente, che dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività del commissario di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'IGF nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime forti criticità sull'impianto complessivo della proposta di legge in esame. Sottolinea, in particolare, come essa miri in sostanza a vanificare l'opera di razionalizzazione adottata con l'istituzione dell'Ispra, nell'ambito della quale sono stati accorpati tre enti controllati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si chiede, dunque, se siano venute meno le ragioni dell'istituzione dell'Ispra e del processo di razionalizzazione delle competenze che allora è stato messo in atto. Se si ritiene importante che il Dicastero agricolo svolga un ruolo in tale ambito, non si spiega come mai non si preveda all'interno del Ministero dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste (MASAF) un ufficio in grado di occuparsi dei temi legati all'applicazione della legge 157 del 1992 e che possa redigere una relazione sullo stato di applicazione della legge, in modo da dare al Parlamento la possibilità di valutare gli obiettivi conseguiti.

Ritiene, infatti, che qualora si riuscisse ad avere una panoramica ragionata sulle problematiche relative alla gestione della fauna selvatica nel Paese, sarebbe più facile poi trovare punti di convergenza sulle iniziative legislative necessarie.

Susanna CHERCHI (M5S), chiede al relatore delucidazioni in merito al richiesto apporto degli agricoltori e, in particolare, sulle concrete modalità attraverso le quali gli agricoltori dovrebbero garantire tale apporto.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, rendendo alcune precisazioni chieste dalla deputata Cherchi, rileva che l'apporto degli agricoltori, a cui fa riferimento la sola relazione illustrativa e non l'articolato, intende riferirsi alla necessità di tener in debita considerazione, nella definizione degli interventi relativi alla fauna selvatica, le esigenze degli agricoltori. Ricorda, al riguardo, che nel Cilento l'eccessiva proliferazione dei cinghiali costringe proprio gli agricoltori a non esercitare la propria attività. Per tale ragione si ritiene fondamentale coinvolgerli nel processo di controllo sulla fauna selvatica.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso, in assenza di obiezioni, l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 gennaio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.**C. 165 Fornaro.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: biologica aggiungere le seguenti: e biodinamica.

* 1.1. Cerreto.

* 1.2. Gadda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: programmi educativi e di formazione nelle scuole con le seguenti: progetti educativi e formativi nelle scuole, nel rispetto della loro autonomia,.

1.3. Sasso, Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni, Molinari, Pierro, Latini, Loizzo, Miele.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge sono definite « imprese agricole contadine » le imprese agricole che posseggono tutti i seguenti requisiti:

a) sono esercitate in forma di impresa individuale o società agricola di persone o società cooperativa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di al-

levamento attraverso l'utilizzo prevalente della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, mantenendo elevati livelli di benessere degli animali, in conformità alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e ai Dieci elementi dell'agroecologia della FAO, e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento;

c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) trasformano le materie prime di prevalente produzione aziendale anche con strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale;

e) esercitano l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 2022, n. 30;

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle imprese agricole contadine si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare alle imprese agricole contadine esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e

locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale di cui ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il titolare dell'impresa agricola contadina può concedere in godimento, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati a propri familiari entro il terzo grado di parentela, che facciano parte dell'impresa o a società semplici costituite da questi.

5. Alle imprese agricole contadine è riservata una quota dei posteggi, all'interno di quelli già riservati agli imprenditori agricoli, nei mercati agricoli per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 2017, n. 158.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nella proposta di legge, sostituire le parole: aziende agricole contadine e le parole: agricoltori contadini con le seguenti: imprese agricole contadine.

2.10. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: mantenendo elevati livelli di benessere fino alla fine della lettera, con le seguenti: mantenendo elevati standard di benessere animale in conformità alle indicazioni comunitarie ed a quelle fornite dal Ministero della salute; i dati relativi al benessere degli animali devono essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale ClassyFarm adottato in attuazione del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.

2.2. Cerreto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Le aziende contadine devono obbligatoriamente gestire almeno una unità di produzione con orientamento tecnico economico di produzione animale.

* **2.1.** Cerreto.

* **2.8.** Gadda.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: attività agricola inserire la seguente: , anche.

** **2.9.** Gadda.

** **2.4.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, sopprimere le parole: non in via principale.

2.7. La Relatrice.

Al comma 3 sostituire le parole: consorzi agrari con le seguenti: aggregazioni consorzi.

2.6. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 6, dopo le parole: una quota dei posteggi aggiungere le seguenti: , all'interno di quelli già riservati agli imprenditori agricoli.

* **2.3.** Cerreto.

* **2.5.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Schullian, Manes.

* **3.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **3.3.** Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di contratti pubblici)

1. Per le imprese iscritte al Registro dell'agricoltura contadina di cui all'articolo 3, il valore indicato all'articolo 56, comma 1, lettera q), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, in materia di appalti pubblici, è innalzato a 100.000 euro annui.

3.01. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di contratti pubblici)

1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 56 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta la seguente:

« q-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari da aziende agricole contadine e agricoltori contadini, iscritti al Registro dell'agricoltura contadina ».

3.02. Schullian, Manes.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le attività di produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti delle imprese agricole contadine, individuando, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, misure di semplificazione per lo svolgimento delle predette attività anche in conformità a quanto previ-

sto dall'articolo 7 della legge 1° aprile 2022, n. 30.

4.11. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: le modalità semplificate per l'esercizio della vendita diretta e.

* **4.7.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **4.2.** Cerreto.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande; tali corsi devono con le seguenti: alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Tali corsi dovranno essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista e.

4.3. Cerreto.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande con le seguenti: alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

4.8. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: annessi agricoli, inserire le seguenti: purché tali interventi non modifichino la destinazione d'uso rurale,

* **4.5.** Cerreto.

* **4.9.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nel rispetto di parametri specifici di sostenibilità ambientale, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è promossa l'adesione delle aziende agricole contadine a sistemi di certificazione e qualità quali

DeCo – Denominazione comunale di origine e SQNPI – Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata.

1-ter. I parametri di cui al comma 1-bis sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 4.1.** Schullian, Manes.

**** 4.6.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

**** 4.10.** Gadda.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: sarà.

5.1. Bicchielli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano saranno altresì valutate misure di defiscalizzazione volte all'attuazione di politiche che prevedano detrazioni e sgravi fiscali per le aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne.

5.2. Bicchielli.

ART. 6.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: possono con le seguenti: sono tenute a.

dopo le parole: aziende agricole contadine aggiungere le seguenti: e i terreni agricoli abbandonati.

6.3. Bicchielli.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con le seguenti: sono tenute a.

6.1. Bicchielli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la parola: coltivati aggiungere le seguenti: o condotti;

al comma 2, sostituire le parole: e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica con le seguenti: del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico,;

al comma 3, dopo le parole: Banche delle terre esistenti, aggiungere le seguenti: ai sensi delle leggi regionali in materia,;

al comma 4, lettera b), dopo le parole: e in tale ambito, aggiungere le seguenti: dalle imprese in possesso del requisito di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale iscritte al relativo regime previdenziale e assistenziale,.

6.4. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo le parole: aziende agricole contadine aggiungere le seguenti: e i terreni agricoli abbandonati.

6.2. Bicchielli.

ART. 7.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità del presente comma i comuni possono avvalersi delle banche dati regionali sui terreni abbandonati e incolti istituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440, e dalle norme regionali attuative.

7.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: creazione di unità gestionali *inserire le seguenti:* , quali, ad esempio, le cooperative di comunità o le associazioni fondiarie,

8.1. Bicchielli.

Al comma 1 sopprimere le parole: , comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.

8.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale *con le seguenti:* facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali di natura associativa previsti dalla legge. È fatta salva la disciplina speciale in materia di associazioni fondiarie.

8.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 9.

Al comma 2, dopo le parole: nelle scuole di ogni ordine e grado *inserire le seguenti:* , nel rispetto della loro autonomia,.

9.1. Sasso, Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni, Molinari, Pierro, Latini, Loizzo, Miele.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone RAI per gli agriturismi)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo

le parole: « con un numero di televisori non superiore ad uno; » sono inserite le seguenti: « agriturismi ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, indipendentemente dal numero di televisori; ».

10.01. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese ».

10.02. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di animali)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi ».

10.03. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia tempi di guida nel trasporto di animali)

1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento (CE) n. 561/2006.

10.04. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari fore-

stali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.

10.05. Schullian, Manes.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.06. Schullian, Manes.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.**C. 165 Fornaro.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , anche mediante l'individuazione fino a: ricomposizione fondiaria;

al comma 3, lettera a), dopo la parola: biologica aggiungere le seguenti: e biodinamica,;

al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: anche mediante l'individuazione fino a: ricomposizione fondiaria.

*** 1.1. (nuova formulazione)** Cerreto.

*** 1.2. (nuova formulazione)** Gadda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: programmi educativi e di formazione nelle scuole con le seguenti: progetti educativi e formativi nelle scuole, nel rispetto della loro autonomia,.

1.3. Sasso, Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni, Molinari, Pierro, Latini, Loizzo, Miele.